

"A"

144.709

28.703

-----NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'-----

ART. 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "UNI.CO.G.E. S.R.L. (Unione Commerciale Gestione Energia)".

La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata: "UNI.CO.G.E. S.R.L.".

ART. 2 - SEDE-----

La sede della società è stabilita in San Bonifacio (VR).

Essa potrà istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia.

ART. 3 - OGGETTO-----

La società ha per oggetto la gestione integrata delle risorse energetiche e quindi:

- a) l'attività di acquisto, l'importazione, l'esportazione, lo stoccaggio e la vendita di gas naturale;
- b) la produzione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita dell'energia elettrica e di qualunque altra forma di energia;
- c) la produzione, il trasporto e la vendita di calore;
- d) l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasformazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati, la conservazione del patrimonio ambientale, il perseguimento della riduzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, l'attività di compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, anche promuovendo le capacità professionali e di impresa esistenti sul territorio e quindi organizzando corsi di formazione specialistici e convegni sul risparmio energetico;
- e) la costruzione, la manutenzione e la gestione degli edifici in relazione a progetti di carattere energetico;
- f) la progettazione e la direzione lavori per tutto quanto inerente l'oggetto sociale, la fornitura di consulenza tecnica e la certificazione in merito a progetti di carattere energetico;
- g) la costruzione, la manutenzione e la gestione di centrali elettriche alimentate a fonti sia alternative che convenzionali: idroelettrico, fotovoltaico, solare, eolico, biomasse, cogenerazione e altre forme di energia;
- h) la produzione di moduli e sistemi fotovoltaici, solari termici, nonché l'installazione, la manutenzione, la commercializzazione e la gestione degli stessi;
- i) la gestione di impianti tecnologici, elettronici, elettrici, termici, chimici, meccanici e di telecontrollo, ivi compresa la loro realizzazione e manutenzione, per la gestione di impianti energetici;

- j) la società può altresì proporre ad un soggetto terzo, sia pubblico che privato, l'investimento avente ad oggetto la realizzazione di impianti e/o altre attrezzature, procedendo preliminarmente ad un'analisi dello stato energetico delle strutture e delle attività del soggetto stesso, individuando e valutando le opportunità di risparmio energetico e/o approvvigionamenti energetici ad effetti emissivi minori o nulli del cliente, finanziare il progetto e procurare il rientro con i risparmi ottenuti dal cliente;-----
- k) la fornitura e l'assistenza finalizzata ad ottenere le agevolazioni di legge inerenti progetti di carattere energetico;-
- l) la società si propone inoltre, attraverso la propria struttura, di coordinare e razionalizzare le attività dei privati e degli enti pubblici, onde consentire agli stessi di fornire adeguate soluzioni ai problemi inerenti alla progettazione e alla installazione di impianti, alle attività produttive ai complessi abitativi e commerciali, su tutta la gamma degli aspetti connessi alla progettazione e realizzazione di opere e insediamenti, anche ai fini della promozione e sviluppo dei programmi della Unione Europea;-----
- m) la prestazione di servizi nel campo energetico finalizzate alla compressione dei consumi e dei costi ed alla riduzione dell'inquinamento;-----
- n) l'ideazione, la sperimentazione, l'acquisto e la rivendita di materiali, impianti, sistemi e tecnologie finalizzati all'efficienza, al controllo, al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;-----
- o) la consulenza energetica, l'esecuzione di studi di fattibilità e progetti come fornitore o nella funzione di promotore;-
- p) far parte di associazioni temporanee di impresa per partecipare a gare pubbliche e private, ricercare finanziamenti di qualsiasi natura e da qualsiasi ente, cartolarizzare crediti, partecipare a programmi con altri partners per lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti alternative per la produzione energetica;-----
- q) l'acquisto, per la rivendita, di competenze e servizi da studi professionali nel settore energetico e da istituti universitari;-----
- r) l'ideazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di banche dati di carattere energetico territoriale;-----
- s) l'ideazione, la realizzazione e la gestione, anche commercialmente, di procedure e sistemi relativi alla formazione del prezzo dell'energia, alla contabilizzazione dei buoni di emissione o di qualsiasi titolo relativo all'energia ed all'efficienza energetica;-----
- t) la fornitura di servizi di consulenza e pianificazione, normazione e stesura delle leggi a enti governativi ed alle amministrazioni locali;-----
- u) l'attuazione di compiti istruttori e di sportello informa-

tivo in ambito energetico.-----

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: -----

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; -----

- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; --

- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; -----

- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; -----

- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; -----

- della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; -----

- del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; -----

- dell'articolo 16 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;-----

- del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;-----

- del D.Lgs 25 settembre 1999 n. 374 (e D.M. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;-----

nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

ART. 4 - DURATA-----

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) essa è suscettibile di proroga in virtù di rituale delibera dell'assemblea straordi-

naria dei soci, la quale potrà altresì disporre lo scioglimento anticipato della società.-----

ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI-----

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.-----

ART. 6 - CAPITALE-----

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.-----

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE-----

Le quote costituenti il capitale sociale della società sono gravate dal diritto di prelazione che compete ai soci i quali intendono mantenere la loro partecipazione all'interno della Società medesima. Pertanto, il socio che intende vendere la propria quota deve darne informazione a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notizia. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio. Il prezzo della quota sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale esistente all'atto della cessione. La valutazione potrà essere affidata al giudizio di un esperto nominato dalle parti. In caso di disaccordo deciderà l'arbitro previsto dal presente Statuto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile. Non è ammessa la donazione delle quote a meno che gli altri soci non acconsentano per iscritto.-----

La cessione a soggetti privati può avvenire nei limiti previsti e secondo le norme e le procedure di legge.-----

ART. 8 - FINANZIAMENTO DEI SOCI-----

La società potrà essere finanziata dai soci, anche non proporzionalmente alla quota posseduta. I soci possono accordare prestiti, anche infruttiferi, ed erogare fondi con diritto di rimborso, alla società, ai sensi e nei limiti delle vigenti Leggi. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi le somme versate dai soci si considerano a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.-----

ART. 9 - ASSEMBLEE-----

Le assemblee dei soci sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, sia in Italia che nel terri-

torio dell'Unione Europea.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono.-----

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.-----

ART. 10 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED EFFETTI DELLE DELIBERAZIONI-----

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di Legge e di statuto, obbligano tutti i soci.-----

ART. 11 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-----

Ogni socio che ha diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata dall'abbandono dell'adunanza da parte di alcuni degli intervenuti.-----

ART. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA-----

La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente nell'ordine, al Vice Presidente. Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano svolgere tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.-----

L'assemblea nomina, altresì, un segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Nei casi di Legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.-----

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio o tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.-----

Sono valide le assemblee, anche non convocate ai sensi di Legge, quando siano presenti l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e di controllo, se nominato.-----

ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

Il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea è fissato nel modo che segue:

Per le decisioni che comportino:

1. modifiche all'atto costitutivo;
 2. la messa in liquidazione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
 3. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e la delibera sarà valida con il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale (vedi art. 2479 bis 3 c.).

In tutti gli altri casi l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale in prima convocazione, il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale necessario per la costituzione dell'assemblea.

ART. 15 - SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui la maggioranza del capitale sociale richieda procedersi per appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'Assemblea dei Soci, la società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri. In ogni caso, nel Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato deve essere garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere comunque superiore a quello dei dipendenti.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un numero pari di componenti, nelle votazioni nelle quali risultasse voto paritario, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria definisce le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono anche non essere soci, ma, in ogni caso, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

Handwritten signatures and initials in the left margin, including a large signature at the top and several initials below it.

- dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; -----
- b) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.-----
- c) non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D. Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;-----
- d) che hanno anche un rapporto di lavoro con la società in controllo pubblico amministrata, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;-----
- e) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina;-----
- f) possono essere sostituiti nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile.-----

Qualora la società sia posseduta da un unico socio, i contratti fra le società e l'unico socio, nonché le operazioni a favore dell'unico socio, devono risultare da atto scritto.----

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Se nominato, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o due Vice Presidente, di cui uno con funzioni di vicario, e si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro stato membro dell'unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci (se nominati).-----

La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

Di regola la convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli

Amministratori.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.-

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, con prevalenza, nel caso in cui il consiglio sia composto da più di due membri, del voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di esito paritario della votazione, ad eccezione delle seguenti deliberazioni che dovranno essere prese con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole di tutti i presenti.-----

1. L'assunzione di impegni di natura finanziaria che eccedono l'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);---

2. la stipula di contratti, obbligazioni e/o impegni, anche nei confronti di Enti pubblici, che comportino impegni ed esborsi globalmente superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) (fatta eccezione per acquisto e vendita gas);-----

3. l'assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione delle loro mansioni e compensi;-----

4. designazione e delega delle attribuzioni ad un solo amministratore;-----

5. designazione di eventuali procuratori generali, institori e direttori nonché definizione dell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

Non è consentito il voto per delega.-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro a norma

di Legge, vengano firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.----
Qualora nel corso del mandato venisse meno, anche per dimissioni, la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, l'intero Consiglio si riterrà decaduto dal mandato e verrà convocata l'Assemblea per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2386 C.C.-----

ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.-----

Rientrano nei poteri di ordinaria amministrazione i seguenti atti: l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili iscritti nei Pubblici Registri, ed ogni altro atto relativo, pertinente e connesso a questi.-----

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-----

ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-----

La rappresentanza della società compete, senza limitazioni, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La rappresentanza della società compete altresì ad altro membro del Consiglio di Amministrazione solo ed esclusivamente nei limiti della delega conferitagli.-----

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.-----

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società-----

ART. 20 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

Agli Amministratori potrà inoltre spettare un compenso annuale, in misura fissa o sotto forma di partecipazione agli utili, per l'opera prestata a favore della società. L'entità di tale compenso sarà deliberata annualmente dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compensi anno per anno.-----

Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE-----

Se richiesto per legge o per la delibera dell'Assemblea ordi-

narria dei soci, si provvede alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti ai sensi di Legge.-----

Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza, del bilancio e del conto economico, delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale, ove non attribuite al medesimo Collegio Sindacale, possono essere attribuite a norma dell'art. 2409 bis a un revisore e/o ad una Società di revisione.-----

Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, e successivamente almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.-----

ART. 22 - CONTROLLO DEI SOCI-----

Ciascuno dei soci, anche qualora la società fosse posseduta da un unico socio, può avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali, può altresì far eseguire a proprie spese la revisione della gestione.-----

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI-----

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.-----

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da sottoporre all'Assemblea dei Soci e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.-----

ART. 24 - UTILI-----

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:-----

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria sino a che non abbia raggiunto il limite minimo fissato dall'art. 2430 C.C., oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo limite, fino alla reintegrazione della stessa;---

b) il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.-----

ART. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, ne fisserà i poteri ed i compensi. La liquidazione potrà essere revocata con delibera dell'assemblea.-----

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-

stero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Verona il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitro sarà presso il suo domicilio. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.-----
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette all'arbitrato le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.-----

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.-----

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom one is more blocky and stylized. To the right of the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' at the top and 'VERONA' at the bottom, with a central emblem. The seal is slightly faded and partially overlaps the bottom signature.

Io sottoscritto Dott. Antonio Marranghello, Notaio in San Bonifacio, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

San Bonifacio, 01 dicembre 2023

F.to Notaio Antonio Marranghello



Firmato digitalmente da
ANTONIO MARRANGHELLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VERONA:80007960232